

ALLEGATO "A"

STATUTO

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, un'Associazione senza scopo di lucro denominata

"WIKILORO"

Associazione non riconosciuta di volontariato per la organizzazione e gestione di attività culturali di interesse generale o anche per brevità

"WIKILORO-ODV"

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2) CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione, apartitica e indipendente, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art. 32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

Art. 3) SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Loro Piceno.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4) SCOPI e ATTIVITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

A) la ricerca e alla documentazione storica e storiografica della vita civile, politica, economica, culturale e religiosa della comunità di Loro Piceno;

B) la ricerca e documentazione dei costumi e delle tradizioni popolari;

C) la ricerca e documentazione delle trasformazioni urbanistiche e di quelle sociali della scuola, della famiglia e dell'economia;

D) la elevazione dei livelli di cittadinanza attiva e di coesione favorendo la partecipazione e l'inclusione.

L'Associazione, avvalendosi soprattutto dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge in via principale e prevalentemente in

favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- 1) creare, alimentare e gestire un sito Internet, la cui caratteristica è di essere accessibile a tutti, che coinvolga la comunità di Loro Piceno nel formare e preservare il patrimonio di memorie e testimonianze che abbiano avuto rilevanza storica significativa o caratterizzante il costume, le tradizioni, la storia sociale, economica, religiosa e politica della comunità anche con riferimento al contesto regionale;
- 2) incrementare l'informazione e la consapevolezza della storia locale legata al territorio comunale di Loro Piceno e regionale, attraverso la conservazione e la diffusione della memoria storica locale e regionale;
- 3) favorire un maggiore accesso alla conoscenza e alla formazione, tramite la diffusione, l'ampliamento e

l'approfondimento del sapere e della cultura espresse dalla comunità;

4) promuovere la raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di "conoscenza libera" costituita da ciò che non è coperto da diritto d'autore e diritti connessi e dalle opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che permetta a chiunque di usarle, studiarle, modificarle e ridistribuirle, per qualsiasi finalità;

5) promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio e concorrere al loro recupero, restauro e conservazione per restituirli alle future generazioni favorendo e organizzando ricerche, eventi e mostre;

6) promuovere iniziative finalizzate a valorizzare la pratica della legalità e a rafforzare una coscienza che ripudi la violenza, favorisca attraverso il dialogo la risoluzione delle controversie e promuova la pace con l'acquisizione di testimonianze e documenti relativi a situazioni e momenti storici significativi;

7) promuovere la riqualificazione di beni e spazi pubblici inutilizzati rendendoli fruibili ai cittadini ed eventualmente gestirli per attività inerenti le finalità e gli scopi dell'associazione;

8) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità sia con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio.

Qualora se ne presentasse la necessità, l'associazione potrà stipulare accordi o convenzioni per il raggiungimento degli scopi sociali con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

Ai sensi dell'art. 7 del CTS, l'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi di natura non corrispettiva.

Art. 5) ASSOCIATI.

A) Associati ordinari

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e le persone fisiche che successivamente alla costituzione vengono ammesse a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

All'Associazione possono aderire uomini e donne con pari opportunità; l'Associazione opera senza alcuna discriminazione di razza, sesso, fede religiosa e credo politico.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

L'Associazione opera avvalendosi delle prestazioni volontarie, gratuite e senza fine di lucro degli Associati. Nello svolgimento della sua attività essa assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona; è perciò esclusa ogni limitazione discriminatoria alla partecipazione della vita Associativa. Tutti gli Associati godono del diritto di

elettorato attivo e passivo e del diritto di partecipare e votare nelle assemblee.

Gli Associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

La qualità di Associato non è trasmissibile essendo strettamente personale.

B) Associati benemeriti e onorari

Sono soci benemeriti le persone fisiche e gli enti, di qualsivoglia tipo, incluse le società, che hanno contribuito in maniera rilevante alla vita e all'attività dell'Associazione con donazioni, contributi, o servizi di particolare valore. Essi vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può anche nominare Associati onorari le persone fisiche che si siano particolarmente distinte nella ricerca storica, a riconoscimento del loro impegno.

Tutti gli Associati, ordinari, benemeriti ed onorari, hanno gli stessi diritti e doveri, tuttavia gli Associati benemeriti ed onorari sono esentati dall'obbligo di versare la quota associativa.

Art. 6) VOLONTARI

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, nello svolgimento delle proprie attività delle prestazioni dei volontari associati.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono la loro attività in modo non occasionale in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari attivi.

Art. 7) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, una dichiarazione di aver letto lo Statuto con un'esplicita adesione allo stesso.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In caso di accoglimento il richiedente viene iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto motivato della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 8) RECESSO ED ESCLUSIONE

A) La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota Associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

B) La qualità di Associato viene meno per:

- decesso;
- dimissione volontaria con effetto a decorrere dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della comunicazione di dimissione;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione degli Associati dall'Associazione è adottata con delibera motivata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, previa contestazione contenente addebiti specifici e richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali

giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'Associato almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione.

L'esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:

- a) inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Associato nei confronti dell'Associazione;
- b) inosservanza delle delibere degli organi dell'Associazione, delle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- c) ritardato pagamento della quota associativa protrattosi per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento.

La perdita della qualità di Associato, per una qualsiasi causa ciò avvenga, non comporta né oneri né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.

Art. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Art. 10) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'assemblea degli Associati:

- fissa il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- approva i regolamenti dei lavori assembleari;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (consuntivo) e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica anche non PEC, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi prima della data fissata per l'Assemblea. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun Associato, a qualsiasi categoria appartenga, esprime un solo voto.

Non sono ammesse deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea solamente da altro Associato mediante delega scritta. A tal fine l'Associato può inoltrare anche via mail la delega redatta in calce all'avviso di convocazione.

Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non

associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali cioè in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

L'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- provvedere all'ammissione degli Associati o con provvedimento motivato alla loro esclusione;
- redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati:
- predisporre ed adottare regolamenti e norme organizzative sul funzionamento dell'Associazione;

- predisporre ed aggiornare le Linee-Guida per il trattamento dei dati personali;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti e/o convenzioni con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio;
- conferire mandati/incarichi anche a soggetti terzi per il compimento di singoli atti o di una determinata serie di atti (gruppi di lavoro);
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di

nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e/o dall'esperienza delle proprie attività;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere-Economo.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile

urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non in presenza (in remoto) ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità dei partecipanti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 12) PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Art. 13) IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dirige gli Uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio Direttivo. In particolare cura gli inviti per le adunanze e la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali (art. 19).

Art. 14) IL TESORIERE-ECONOMO

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione e il bilancio preventivo.

Art. 15) IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;

- da proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- da ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, volontari, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto Associativo.

Art. 16) DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né restituibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per

successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

Art. 17) BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1[^] gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato nel RUNTS a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

18) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Per tutta la durata dell'Associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale che dovranno essere reimpiegati nella realizzazione delle attività istituzionali (e di quelle ad esse direttamente connesse).

19) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 20) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata

dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Art. 21) RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Milano 17 Maggio 2021

Simone Santini



Loro Piana 22 Maggio 2021

Bruno Adami

Antonio Caldera


Marta Fattori

Giulia Andrei



Marilena Bock

Massimo Cuni



Loro Piana 22 Maggio 2021

Simone Santini